



C O M U N E D I V A I A N O

**PROVINCIA DI PRATO**

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano  
C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

## REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI – TARI-

### Sommario

|   |  |
|---|--|
| TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....   |  |
| ART. 1 - Oggetto del Regolamento.....   |  |
| ART. 2 – Gestione e classificazione dei rifiuti.....  |  |
| ART. 3 – Soggetto attivo.....   |  |
| TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI.....   |  |
| ART. 4- Presupposto per l'applicazione del tributo.....   |  |
| ART. 5- Soggetti passivi.....   |  |
| ART. 6- Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti.....   |  |
| ART. 7- Esclusione per produzione di rifiuti speciali.....  |  |
| ART 7bis – Riduzione per avvio al recupero utenze non domestiche.....                             |  |
| ART 7ter – Procedura per l'uscita dal servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche..... |  |
| ART. 8- Superficie degli immobili.....  |  |
| TITOLO III – TARIFFE.....   |  |
| ART. 9- Costo di gestione.....  |  |
| ART. 10- Determinazione della tariffa.....  |  |
| ART. 11- Articolazione della tariffa.....   |  |
| ART. 12- Periodi di applicazione del tributo.....   |  |
| ART. 13- Tariffa per le utenze domestiche.....  |  |
| ART. 14- Occupanti per le utenze domestiche.....  |  |
| ART. 15- Tariffa per le utenze non domestiche.....  |  |
| ART. 16- Scuole statali.....  |  |
| ART. 17- Tributo giornaliero.....   |  |
| ART. 18- Tributo provinciale.....   |  |
| TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.....   |  |
| ART. 19- Riduzioni per raccolta differenziata per le utenze domestiche.....                       |  |
| ART. 20- Riduzioni per riciclo di rifiuti per le utenze non domestiche.....                       |  |
| ART. 21- Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio.....                         |  |
| ART. 22- Agevolazioni.....  |  |
| ART. 23- Cumulo di riduzioni e agevolazioni.....  |  |



C O M U N E D I V A I A N O

**PROVINCIA DI PRATO**

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano  
C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, .....  
CONTENZIOSO .....  
ART. 23bis- Modalità per l'attivazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani.  
Obbligo dichiarazione .....  
ART. 24- Denunce di variazione e cessazione del servizio .....  
ART. 25- Reclamo scritto, richiesta scritta di informazioni e rettifica degli importi addebitati.  
ART.25bis - Punti di contatto con l'utente e relativi standard .....  
ART. 26- Poteri del comune.....  
ART. 27- Accertamento .....  
ART. 28- Sanzioni.....  
ART. 29- Interessi.....  
ART. 30- Rimborsi e compensazioni .....  
ART. 31- Somme di modesto ammontare.....  
ART. 32- Ravvedimento.....  
ART. 33- Riscossione ordinaria .....  
ART.33bis - Modalità per la rateizzazione dei pagamenti.....  
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE .....  
ART. 34- Entrata in vigore .....  
ART. 35- Compensazioni.....

**TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

Art.1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista all'art.52 del D.Lgs. n.446/97, istituisce e disciplina la tassa comunale sui rifiuti (TARI) in attuazione dell'art.1 commi 639 e seguenti della L. n.147/13.
2. La disciplina concerne, in particolare, le condizioni, modalità ed obblighi strumentali per l'applicazione della suddetta tassa nonché le connesse misure in caso di inadempienza.
3. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai comma 668 e seguenti del citato art. 1 L. n.147/13.
4. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel D.P.R. n.158/99.
5. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di legge vigenti.



## COMUNE DI VAIANO

### PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano  
C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

6. Il tributo è destinato a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani **così** come definiti dal D.Lgs. 116/2020 determinato sottoforma di *tariffa*, calcolata secondo quanto indicato nel D.P.R. n.158/99;

#### Art.2

##### Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani così come definiti dal D.Lgs. 116/2020 e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani così come definiti dal D.Lgs. 116/2020 approvato con delibera di Consiglio Comunale n.10 del 17.03.2006 e succ. integrazioni e modifiche.

#### Art.3

##### Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente.
2. Si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1 gennaio dell'anno al quale il tributo si riferisce.

## TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

#### Art.4

##### Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Il tributo è applicato nei confronti contribuenti, potenzialmente utenti del servizio pubblico.
2. E' definito utente del servizio pubblico chiunque possiede, occupa o detiene, ovvero conduce locali od aree scoperte ad uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani così come definiti dal D.Lgs. 116/2020
3. Si intendono per:
  - a) *Locali*, le strutture stabilmente fisse al suolo chiuse da ogni lato o su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico – edilizie;
  - b) *Aree scoperte*, le aree esterne operative per utenze non domestiche
  - c) *Utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
  - d) *Utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
4. Sono escluse dal tributo:
  - a) Le aree scoperte pertinenziali o accessorie, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;



## COMUNE DI VAIANO

### PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano  
C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

- b) Le aree comuni condominiali di cui all'art.1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
  - c) Le aree che producono rifiuti speciali così come indicato nel seguente art.7
5. Si considera occupato l'immobile che sia idoneo ad un uso potenzialmente produttivo di rifiuti, e si presume occupante, salvo prova contraria, colui che risulti anagraficamente residente nell'immobile o l'intestatario di un contratto di utenza elettrica, di acqua o di gas.
6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani così come definiti dal Dlgs 116/2020 o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

#### Art.5

##### Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare, e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte operative di uso comune.
3. Il comune può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art.1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa, la presentazione dell'elenco degli occupanti.
4. Nel caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art.1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

#### Art.6

##### Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come, a titolo esemplificativo:
  - a) Le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali: cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili. Per i locali citati vale la regola che non vi deve essere di norma presenza umana;
  - b) Ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte e simili, limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiore a m. 1,70, dove non è possibile la presenza umana;
  - c) La parte degli impianti sportivi in cui è svolta l'attività sportiva, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte, che in locali;
  - d) Le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola insistenti sul fondo agricolo e relative pertinenze. Sono invece soggette a tassa le parti abitative delle costruzioni rurali nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola anche se risultino ubicati sul fondo agricolo.



## COMUNE DI VAIANO

### PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano  
C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

- e) Edifici o loro parti adibiti all'esercizio del culto riconosciuto dallo Stato e i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, cantori, sacrestie, narteci e simili) nonché i cimiteri;
  - f) Passaggi coperti adibiti al transito appartenenti a collegi, convitti, comunità civili e religiose e istituti scolastici;
  - g) Locali privi di mobili e macchinari o di utenze;
  - h) Fabbricati danneggiati, inagibili, inabitabili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e regolare autorizzazione comunale o dichiarazione di inagibilità, fermo restando che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettivo mancato utilizzo.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o risultanti da idonea documentazione quali, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
  3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte delle utenze escluse dal tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
  4. Abrogato

#### Art. 7

#### Esclusione per produzione di rifiuti speciali.

1. Per quanto riguarda le sole utenze non domestiche nella determinazione della tariffa, sia della parte fissa che di quella variabile, non si tiene conto di quella parte di superficie in cui è prodotto in via prevalente un rifiuto speciale o pericoloso, così come determinato dal Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani.
2. Non sono soggette a tassa le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola e di attività connesse ad essa insistenti sul fondo agricolo e relative pertinenze. Sono invece soggette a tassa le parti abitative delle costruzioni rurali nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola anche se risultino ubicati sul fondo agricolo.
3. Per le utenze non domestiche di seguito indicate nell'allegato A, ai sensi dell'art.1 commi 649 e 682 della L.147/13, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie dei locali e/o delle aree le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche: allegato A)
4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone la destinazione d'uso e le tipologie dei rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER. Con la presentazione della dichiarazione si considerano assolti gli obblighi per la



## COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano  
C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

fruizione del beneficio anche per gli anni successivi salvo quanto disposto dal successivo comma 6

5. Non sono soggetti a tassa i magazzini a servizio esclusivo dell'area di produzione dei rifiuti speciali ubicati in contiguità con l'area di produzione stessa e a questa esclusivamente funzionali destinati al solo stoccaggio temporaneo di materie prime. A tale scopo, si considerano pertanto tassabili, tra l'altro i magazzini funzionali anche alla vendita dei beni depositati e quelli ubicati in luogo non fisicamente in contatto con l'area di produzione suddetta.
6. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il produttore di rifiuti speciali deve presentare al gestore della TARI la documentazione comprovante l'avvenuta gestione dei rifiuti speciali prodotti nell'anno precedente, in conformità alla normativa vigente (contratti, formulari, fatture, MUD e altra documentazione di legge).

### Art 7bis

#### Riduzioni per avvio al recupero utenze non domestiche

1. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è ridotta a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato correttamente al recupero nell'anno di riferimento.
2. La riduzione fruibile, in misura sino al 100% della quota variabile della tariffa dovuta dall'utenza, è calcolata determinando la percentuale del totale dei rifiuti urbani prodotti ed avviati al recupero rispetto al totale dei rifiuti urbani attribuibili all'utenza interessata, determinata applicando il coefficiente kd, di cui alla tabella 4a dell'allegato 1 al DPR 158/1999, riferito alla specifica categoria di attività. Con separato atto deliberativo il comune potrà stabilire dei fattori moltiplicativi dei Kd, per adeguarli a coefficienti di produzione di rifiuti più attendibili
3. Ai fini dell'applicazione della riduzione prevista nel presente articolo, le utenze non domestiche devono trasmettere al soggetto gestore una apposita comunicazione con cui si impegnano ad avviare al recupero i propri rifiuti, avvalendosi di soggetti diversi dal gestore pubblico per un periodo di almeno cinque anni, entro il 30 giugno di ciascun anno, a valere per l'anno successivo.
4. Per l'annualità 2022, il termine di invio della suddetta comunicazione è il 31 maggio 2021.
5. Al fine di conteggiare i quantitativi di rifiuti urbani gestiti al di fuori del servizio pubblico, per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata e l'esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria, entro il 1° febbraio di ciascun anno ai sensi della Legge Regionale n. 14/2021 l'utenza non domestica comunica al Comune e al gestore del servizio i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente per codice EER e per impianto di destinazione, allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di infedele dichiarazione e di omessa o parziale presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero, il Comune provvede al recupero della quota di tariffa ridotta emettendo avvisi di accertamento con irrogazione di sanzioni.
6. La riduzione proporzionale alle quantità avviate a recupero sarà riconosciuta a consuntivo nel primo avviso utile.



## COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano  
C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

7. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima dalla scadenza del periodo di esercizio dell'opzione devono comunicarlo a mezzo PEC al Comune e/o al gestore del servizio entro il 30 giugno di ogni anno, con effetti dall'anno successivo.
8. Il presente articolo trova applicazione a decorrere dal 2022"

### Art.7ter

Procedura per l'uscita dal servizio pubblico  
da parte delle utenze non domestiche  
(inserito con deliberazione C.C n.41 del 22.12.2022)

1. Le richieste di uscita dal regime di servizio pubblico ai sensi dell'art. 238, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006 e del D.L. n. 41/2021 dovranno essere presentate dalle utenze non domestiche entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione, indicando i quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice dell'elenco europeo rifiuti (EER) e stimati sulla base dei quantitativi prodotti l'anno precedente. Alla comunicazione è allegato l'accordo con il soggetto che effettua la attività di recupero dei rifiuti. La durata della facoltà di uscita dal servizio pubblico non potrà essere inferiore al tempo minimo stabilito dalla normativa.
2. Le utenze non domestiche che conferiscono i rifiuti urbani prodotti al di fuori del servizio pubblico presentano al Comune e al Gestore del servizio nei termini di legge, la documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente suddivisi per codice EER e per impianto di destinazione con indicazione del soggetto che effettua la raccolta e dell'operazione di recupero a cui tali rifiuti sono destinati. La riduzione è prevista esclusivamente sulla parte variabile e sarà concessa proporzionalmente alle quantità avviate a recupero e certificate dal soggetto terzo.
3. È obbligo dell'utente provvedere alla presentazione della documentazione nei tempi prescritti; il mancato rispetto di tale obbligo determina l'applicazione della sanzione di cui al regolamento del servizio di gestione rifiuti e la perdita del beneficio della riduzione.
4. I rifiuti avviati a recupero sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.
5. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata entro il 1° febbraio dell'anno successivo (salva la facoltà dell'Ente territorialmente competente di prevedere una maggior frequenza) esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere comunque almeno le seguenti informazioni:
  - a) Dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA e codice utente;
  - b) Recapito postale e indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
  - c) Dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
  - d) Dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per codice EER;
  - e) Dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per codice EER, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali



## COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano  
C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

- risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegata/e alla documentazione presentata;
- f) Dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
6. È obbligatorio effettuare le comunicazioni mediante i canali di comunicazione messi a disposizione dal Gestore secondo le specifiche procedurali sul sito.
  7. Fermo restando che la parte fissa non è suscettibile di riduzione, la riduzione della corresponsione della quota variabile della tariffa, subordinatamente al positivo esito della verifica della documentazione presentata, sarà riconosciuta a consuntivo dal primo avviso utile a partire dall'anno successivo a quello di competenza.
  8. A pena di decadenza dei benefici previsti, l'utente che intenda uscire dal servizio pubblico ha l'obbligo di restituzione delle attrezzature eventualmente fornite dal Gestore; la restituzione deve avvenire secondo le modalità stabilite dal Gestore del servizio, nei 30 giorni antecedenti al 1 gennaio dell'anno a partire dal quale è prevista l'uscita dal servizio pubblico, salvo diverso accordo col Gestore e fermo restando comunque, in tal caso, il divieto di utilizzo delle attrezzature non ancora riconsegnate

### Art 8

#### Superficie degli immobili

1. Le superfici da utilizzare per la determinazione della tariffa sono individuate avendo riguardo sia ai locali che alle aree. Tale superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni esistenti.
2. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato a seconda che la frazione sia rispettivamente uguale o superiore oppure inferiore al mezzo metro quadrato.
3. Si considerano locali anche le aree esterne coperte da tetto o tettoia.
4. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n.147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani così come definiti dal D.Lgs. 116/2020
5. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all' 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1





6. Le situazioni tributarie denunciate o accertate ai fini dell'applicazione della Tares saranno ritenute valide ed utilizzate agli effetti dell'applicazione della Tari.

### **TITOLO III – TARIFFE**

#### **Art.9**

##### **Costo di gestione**

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani così come definiti dal D.Lgs. 116/2020.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa, redatti dall'affidatario della gestione del servizio sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 158/99.
3. Il competente organo dell'amministrazione comunale e, una volta operativo, l'ATO, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione, approva i piani finanziari redatti dal gestore.
4. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti è integralmente coperto dal gettito del tributo.

#### **Art.10**

##### **Determinazione della tariffa**

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica delibera del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
3. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 158/99.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma 2 del presente articolo, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica la tariffa deliberata per l'anno precedente.
5. Sono compresi nella tariffa i costi relativi alla gestione delle seguenti tipologie di rifiuti:
  - a) I rifiuti urbani così come definiti dal D.Lgs. 116/2020 prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche;
  - b) Abrogato
  - c) I rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico;
  - d) *Abrogato.*
6. *Abrogato*



## C O M U N E D I V A I A N O

### **PROVINCIA DI PRATO**

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano  
C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

7. La tariffa per la gestione del servizio dei rifiuti urbani così come definiti dal D.Lgs 116/2020 esclude i servizi aggiuntivi svolti dall'Ente Gestore non previsti dal Piano Finanziario. Tali forniture verranno regolate da specifico contratto di natura privatistica

#### Art.11

##### Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferiti in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa, secondo criteri razionali.
4. Sono assicurate altresì le agevolazioni per la raccolta differenziata alle utenze domestiche, di cui all'art.1 comma 658 del L. n.147/13, con le modalità previste dal presente Regolamento.

#### Art.12

##### Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree esterne e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso e/o nel numero di occupanti dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetto dal giorno di effettiva variazione. Le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo art. 24, producono effetto dal giorno di effettiva variazione, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione della dichiarazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
5. Il tributo è applicato dal 1.1.2014 e sostituisce, dalla data stessa, l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi denominato TARES.
6. Per quanto riguarda l'utenza non domestica si presume che l'occupazione dei locali avvenga dalla data della concessione o dell'autorizzazione amministrativa ovvero se antecedente, dalla data di stipula del contratto di locazione o da quella della presentazione della denuncia di inizio attività ovvero ancora dalla data che risulta comunque dichiarata alla Camera di Commercio o in qualsiasi altro documento che comprovi la disponibilità delle aree o dei locali in questione.



## COMUNE DI VAIANO

### PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano  
C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

7. Agli effetti del calcolo non sarà computato il mese di inizio dell'occupazione o della conduzione in caso che la stessa sia iniziata oltre il quindicesimo giorno del mese.
8. Le variazioni saranno computate agli effetti del calcolo della tariffa con lo stesso metodo di calcolo di cui al comma precedente.

#### Art.13

##### Tariffa per le utenze domestiche

1. I locali e le aree relativi alle utenze domestiche sono classificati tenuto conto del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta.
2. Tale classificazione è effettuata inoltre tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero dei componenti del nucleo familiare, che riguardano la medesima utenza.
3. Ai fini della determinazione della Tariffa non si considera la variazione del numero di occupanti dell'alloggio quando la loro permanenza nell'alloggio stesso non supera i 60 giorni nell'arco dell'anno e, pertanto, la medesima variazione non deve essere nemmeno dichiarata.
4. Ad ogni tipologia di nucleo familiare, individuato in base ai criteri di cui sopra, si applicano i coefficienti Ka e Kb previsti dalle tabelle 1A e 2 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/99, per l'attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa: tali coefficienti sono determinati ogni anno in sede di adozione delle misure tariffarie.

#### Art. 14

##### Occupanti per le utenze domestiche

1. I locali adibiti a civile abitazione sono classificati in base al numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza, secondo quanto previsto dai coefficienti prescelti.
2. L'individuazione dei componenti del nucleo familiare è effettuata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche del Comune di Vaiano, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti per almeno sei mesi nell'anno solare
3. In deroga a tale criterio non si conteggiano i componenti del nucleo familiare ricoverati presso case di cura, centri socio educativi, istituti penitenziari e i lavoratori o studenti domiciliati fuori dal Comune di Vaiano. Tale periodo deve essere superiore a 9 mesi dell'anno solare e deve essere adeguatamente documentato.
4. Per le abitazioni che risultino di fatto occupate da due o più nuclei familiari anche se anagraficamente distinti la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio i quali sono tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà
5. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero di occupanti quello indicato dall'utente e in mancanza, quello di 1 (una ) unità. Resta ferma la possibilità di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.



## COMUNE DI VAIANO

### PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano  
C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

6. Le cantine, autorimesse e altri simili luoghi di deposito si presumono utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. È fatta salva la prova contraria.
7. Le abitazioni, i garages, le cantine e simili dei residenti nel territorio del comune, tenute a disposizione, sono soggette soltanto alla quota fissa della tariffa, poiché la quota variabile è già corrisposta per i locali di residenza
8. Il numero di occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito a pagamento di cui all'art 33, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.
9. Per i cittadini residenti all'estero si applica la riduzione prevista dall'art.1 comma 48 legge 30 dicembre 2020 n°178, previa comunicazione da inviare al gestore

#### Art. 15

##### Tariffa per le utenze non domestiche

1. I locali e le aree scoperte relativi alle utenze non domestiche sono classificati secondo le categorie indicate nelle tabelle 3 A e 4 A dell'allegato 1 al D.P.R. n.158/99. Per la categoria identificata al numero 21 del suddetto allegato n.1, è istituita la sottocategoria denominata 21 bis. Per la categoria identificata al numero 1, stesso allegato, è istituita la sottocategoria denominata 1 bis.
2. L'individuazione della categoria di appartenenza avviene con riferimento alla classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuale attività secondaria, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. In mancanza o in caso di divergenza si fa riferimento all'attività di fatto effettivamente svolta. Per quanto riguarda la categoria 21 bis nella stessa saranno classificate le attività artigianali che producono capi e accessori di abbigliamento cosiddetti "pronto moda". Per quanto riguarda la categoria 1 bis, nella stessa saranno classificate le attività di somministrazione alimenti e bevande esercitate da associazioni.
3. Per ogni categoria di attività come sopra individuata sono determinati i connessi coefficienti KC e KD di cui alle su citate tabelle per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, tali coefficienti sono determinati ogni anno in sede di adozione delle misure tariffarie.
4. La tariffa applicabile per ogni utenza non domestica è unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diverse destinazioni d'uso.
5. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli previsti nelle tabelle su citate sono classificati nella categoria che presenta la maggior analogia sotto il profilo della utilizzazione effettiva e quindi della tipologia dei rifiuti producibili.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività.
7. In tutti i casi di utilizzo promiscuo dell'immobile in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.



## COMUNE DI VAIANO

### PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano  
C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

8. Le attività industriali sono classificate all'interno della categoria 20 di cui alla tabella 3a dell'allegato 1 al Dpr 158/1999, salva la facoltà dell'operatore di presentare una denuncia iniziale o di variazione riportante il dettaglio delle destinazioni d'uso delle singole aree, al fine dell'assegnazione delle stesse alla categoria tariffaria più simile per quantità e qualità dei rifiuti prodotti.

#### Art.16 Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del D.L. n.248/2007, convertito con L. n.31/2008.
2. La somma attribuita al comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

#### Art.17 Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani così come definiti dal D.Lgs 116/2020 prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche che occupano temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta una tariffa giornaliera di gestione rifiuti. Per temporaneo s'intende l'uso inferiore o uguale a 183 giorni l'anno.
2. L'onere per l'utenza è determinato in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata del 100% al fine di coprire i maggiori costi del servizio specifico fornito.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani così come definiti dal D.Lgs 116/2020
4. Nel caso di consegna di bidoni o cassonetti individuali per attività occasionali, potrà essere richiesto il versamento di una cauzione, rapportata al periodo di utilizzo preventivato.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e agevolazioni di cui agli art 20, art 21, art. 22 e art.23.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale disciplinato dal presente regolamento.
7. Le occupazioni che sono assoggettate al canone mercatale di cui al titolo VI del regolamento comunale per la disciplina del canone unico patrimoniale sono esenti dal pagamento del tributo giornaliero.



**Art.18**  
**Tributo provinciale**

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale su rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19, del D.lgs.n.504/92.
2. Il suddetto tributo provinciale debitamente evidenziato nell'avviso di pagamento, è riscosso con i tempi e le modalità stabilite per legge.
3. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale

**TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

**Art. 19**  
**Riduzioni per raccolta differenziata per le utenze domestiche**

1. Fermo restando l'obbligo della copertura integrale dei costi, sono introdotte le riduzioni previste dalle vigenti disposizioni, in particolare al fine di incentivare la raccolta differenziata e il riciclo dei rifiuti.
2. Il Comune può stabilire annualmente un coefficiente di riduzione, da determinarsi con separato atto del competente organo comunale, fino ad un massimo del 20% della quota variabile, per le utenze domestiche che:
  - a) Conferiscono direttamente i rifiuti ingombranti presso gli impianti indicati dal gestore. Le agevolazioni si otterranno sulla base dei dati inerenti l'effettivo conferimento certificato dal Gestore.
  - b) Raggiungono gli obiettivi annuali di miglioramento delle quantità di rifiuti avviati al riciclo. Tali riduzioni sono concesse alle utenze domestiche anche in modo differenziato per area territoriale o per caratteristiche dei nuclei familiari. Gli obiettivi di raccolta differenziata e la misura delle predette riduzioni viene determinata annualmente.

**Art. 20-**  
**Riduzioni per riciclo di rifiuti per le utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche che intendono rimanere nel servizio pubblico, fermo restando l'obbligo della copertura integrale dei costi del servizio, hanno riconosciuta una riduzione della quota variabile anche nell'ipotesi in cui l'utenza non domestica conferisca al gestore, in raccolta differenziata, i rifiuti indicati in Allegato 2 , in quanto tali frazioni avviate al riciclo consentono di ridurre i costi complessivi del servizio.
2. La riduzione è calcolata in misura proporzionale in ragione della quantità effettivamente avviata al riciclo rapportata ai quantitativi complessivi di rifiuti urbani attribuibili al singolo produttore, calcolati in base ai coefficienti di produzione Kd stabiliti con deliberazione consiliare per ciascuna categoria di utenze non domestiche. Con separato atto deliberativo il comune potrà stabilire fattori moltiplicativi dei Kd, per adeguarli a coefficienti di produzione di rifiuti più attendibili.



## COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano  
C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

3. La riduzione di cui al presente articolo è concessa proporzionalmente alle quantità avviate a riciclo fino ad un massimo del 100% della parte variabile della tariffa
4. La riduzione viene applicata a consuntivo previa dimostrazione da parte dell'utenza dell'avvenuto riciclo presentando apposita documentazione, da presentare entro il 31 maggio di ogni anno, rilasciata dal gestore probante la tipologia e la quantità di rifiuto urbano avviato al riciclo o altre modalità che il gestore attiverà per la comunicazione dei quantitativi di cui al comma 3
5. La riduzione sarà riconosciuta nell'anno successivo a quello nel quale è maturata il beneficio
6. Per riciclo si intende tutte le operazioni previste ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett.u) e t), del D.lgs n.152/06.
7. Per attività inerenti merci deperibili potrà essere concessa una riduzione fino ad un massimo del 50% della parte variabile della tariffa
8. Il presente articolo entra in vigore dal 1 gennaio 2022.

### Art.20

Riduzioni per riciclo di rifiuti per le utenze non domestiche  
*(Il presente articolo rimane in vigore fino al 31/12/2021)*

1. Fermo restando la copertura integrale dei costi, sono introdotte le riduzioni previste dalle vigenti disposizioni, in particolare al fine di incentivare la raccolta differenziata e il riciclo dei rifiuti
2. Il Comune stabilisce annualmente riduzioni alle utenze non domestiche che aderiscono al sistema di raccolta differenziata. Tale riduzione si applica sulla parte variabile della tariffa mediante l'applicazione di coefficienti di riduzione stabiliti dal competente organo comunale.
3. La riduzione della quota variabile determinata in rapporto alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a mediante specifica attestazione rilasciata dal soggetto terzo abilitato, ovvero dall'affidatario del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, che effettua attività di riciclo.
4. La riduzione è calcolata in misura proporzionale in ragione della quantità effettivamente avviata al riciclo rapportata ai quantitativi complessivi di rifiuti assimilati attribuibili al singolo produttore, calcolati in base ai coefficienti di produzione Kd stabiliti con deliberazione consiliare per ciascuna categoria di utenze non domestiche.
5. La riduzione è concessa a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, certificato dal Gestore del servizio pubblico o da terzi debitamente autorizzati.
6. Per riciclo si intende tutte le operazioni previste ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett.u), del D.lgs n.152/06.
7. La riduzione di cui al presente articolo è concessa fino ad un massimo del 30% della parte variabile della tariffa.
8. Il Comune può inoltre stabilire una riduzione, limitatamente alla parte variabile della tariffa, fino ad un massimo del 20%, per gli utenti che conferiscono direttamente i rifiuti speciali assimilati presso gli impianti del Gestore.
9. Per attività inerenti merci deperibili potrà essere concessa una riduzione fino ad un massimo del 50% della parte variabile della tariffa.



10. La riduzione viene applicata a consuntivo previa dimostrazione da parte dell'utenza dell'avvenuto riciclo tramite:
  - Documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto assimilato avviato al riciclo (contratti, formulari, Mud e altra documentazione di legge);
  - Attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo;
11. Il comune annualmente stabilisce con apposito atto le scadenze per la presentazione della documentazione e le percentuali di riduzione da concedere.

#### Art. 21

##### Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto nella misura del 25 % sulla parte variabile della tariffa per le utenze la cui distanza dal cassonetto è oltre 1000 mt.
2. Il tributo è ridotto nella misura del 60 % sulla parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche ubicate esternamente al perimetro in cui il servizio è istituito.
3. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 % della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

#### Art.22

##### Agevolazioni

1. Il comune può determinare ulteriori agevolazioni, iscrivendo quest'ultime a bilancio come autorizzazioni di spesa e garantendo la copertura con risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

#### Art.23

##### Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Resta inteso che, in caso di cumulo di più riduzioni e agevolazioni, la percentuale massima delle stesse non potrà superare il 50% quota variabile ad esclusione di quelle previste all'art.21 comma 2 ed all'art. 20 del presente regolamento.
2. L'incidenza economica nell'applicazione delle riduzioni di cui sopra verrà valutata annualmente dall'Amministrazione Comunale, al fine del rispetto del Piano Finanziario, sulla base dei dati forniti dal gestore.

## **TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE,**

### **CONTENZIOSO**

#### Art. 23bis

Modalità per l'attivazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Obbligo dichiarazione

(Inserito con deliberazione C.C n.41 del 22.12.2022)





## COMUNE DI VAIANO

### PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano  
C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e, in particolare, l'inizio e la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
2. La denuncia di occupazione deve essere presentata dall'utente al Gestore entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile. Per la presentazione all'utente il Gestore mette a disposizione diversi canali digitali e fisici e la relativa modulistica.
3. La denuncia produce il suo effetto a partire dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile.
4. Il Gestore può effettuare controlli sulle proprie banche dati per verificare la veridicità di quanto dichiarato. Con lo stesso fine il Gestore può anche effettuare sopralluoghi.

#### Art.24

#### Denunce di attivazione variazione e cessazione del servizio

(Modificato con deliberazione C.C n.41 del 22.12.2022)

1. La denuncia deve contenere ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo in particolare:  
Per le Utenze domestiche:
  - L'indicazione dei dati anagrafici identificativi del soggetto che la presenta.
  - Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente
  - Il numero degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti.
  - L'ubicazione, superficie dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne;
  - I riferimenti catastali dei fabbricati assoggettati a tassa
  - La data di inizio, variazione o cessazione dell'occupazione o conduzione;
  - La sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;Per le utenze non domestiche
  - L'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro),
  - L'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica ad esempio: ente, istituto, associazione, società, ed altre organizzazioni, (denominazione e scopo sociale o istituzionale codice fiscale/partita IVA e codice ATECO dell'attività, sede principale, legale e/o effettiva),
  - Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente
  - L'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne,
  - La data di inizio, variazione o cessazione dell'occupazione o conduzione.
  - La sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
  - I riferimenti catastali
2. La denuncia deve essere presentata:
  - a) Per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso dei residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;



## COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano  
C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

- b) Per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
  - c) Per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di denuncia deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La denuncia presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
  4. La denuncia, deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dal gestore dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
  5. La denuncia essere presentata presso lo sportello messo a disposizione del gestore oppure presso tramite mezzo informatico o telematico o altre modalità messe a disposizione del gestore in formato digitale (web, app ecc).
  6. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo.
  7. Rimane inteso che la superficie di riferimento da indicare per il calcolo della tariffa deve essere determinata come previsto dai precedenti articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento.

### Art.25

Reclamo scritto, richiesta scritta di informazioni e rettifica degli importi addebitati

(Modificato con deliberazione C.C n.41 del 22.12.2022)

1. L'utente formalizza il reclamo scritto e la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati o presso lo sportello fisico o accedendo allo sportello o tramite pec, e-mail, posta ordinaria o raccomandata.
2. Il reclamo scritto e la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, dovranno contenere almeno le seguenti informazioni obbligatorie:
  - a) I dati identificativi dell'utente ovvero: nome, cognome, codice fiscale, (facoltativo numero di telefono), recapito postale o l'indirizzo di posta elettronica, il codice utente, l'indirizzo e il codice utenza;
  - b) Il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione della raccolta e trasporto, gestione dello spazzamento e lavaggio delle strade, gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
  - c) Le coordinate bancarie o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
3. La risposta motivata è trasmessa utilizzando il recapito fornito dall'utente nella richiesta. Qualora tra i recapiti forniti sia indicato un indirizzo e-mail, questo sarà utilizzato prioritariamente. Il Gestore dà risposta scritta solo alle richieste scritte di informazioni o di modifica degli importi addebitati e ai reclami scritti.
4. La risposta motivata al reclamo scritto e alla richiesta scritta di informazioni sarà data entro trenta (30) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'utente, mentre la risposta motivata alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati sarà data entro sessanta (60) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'utente.
5. Le segnalazioni prive degli elementi identificativi dell'utente, del Comune e dell'oggetto della richiesta non sono prese in considerazione.



## COMUNE DI VAIANO

### **PROVINCIA DI PRATO**

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano  
C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

#### Art.25bis

##### Punti di contatto con l'utente e relativi standard

(Inserito con deliberazione C.C n.41 del 22.12.2022)

1. Si rimanda a quanto disciplinato nel Titolo V – punti di contatto e relativo standard- della Carta della Qualità, approvata dall'Assemblea di Ato Toscana centro con deliberazione n. 17 del 30/09/2022 e successive integrazioni e modificazioni.

#### Art.26

##### Poteri del comune

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti denominato TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari ai contribuenti, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2727- 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività accertativa, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra i dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari al 80 % (ottanta) della superficie catastale determinata secondo criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n.138/98.
5. Il comune può affidare, tramite apposito atto deliberativo, al soggetto che nel 2013 era affidatario della gestione dei rifiuti urbani le attività di gestione e riscossione del tributo sui rifiuti denominato TARI

#### Art.27

##### Accertamento

1. L'omessa o infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R., a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in un'unica rata entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.



## COMUNE DI VAIANO

### **PROVINCIA DI PRATO**

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano  
C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

3. Comma abrogato dal 1 gennaio 2023 con deliberazione C.C n.41 del 22.12.2022
4. Nel caso in cui l'utente ritenga di far presente elementi di discordanza rispetto agli elementi contenuti nell'accertamento, lo stesso è tenuto a presentarsi presso il comune, ovvero inviare lettera raccomandata per precisazioni o contestazioni dell'accertamento
5. Il comune è tenuto, se riconosce fondate le osservazioni ricevute, a rettificare o annullare l'accertamento.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazioni per le annualità successive all'intervenuta definitività.
7. Decorso inutilmente il termine dei 30 giorni e in assenza di eventuali precisazioni dell'utenza, il soggetto gestore del servizio compie gli atti necessari al recupero della tariffa non versata, nel rispetto della legislazione vigente.

#### Art.28 Sanzioni

1. In caso di mancato o parziale pagamento dell'avviso bonario si procede alla notifica di un atto di accertamento, contenente l'addebito della sola tariffa dovuta, maggiorata delle spese di formazione ed invio dell'atto.
2. In caso di denuncia infedele o incompleta, si provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quelli successivi, sino all'anno di regolarizzazione della violazione, avviso di accertamento applicando una sanzione che varia tra 50% e il 100% della tariffa dovuta. In caso di omessa denuncia si emette avviso di accertamento relativamente all'anno in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata ed a quelli successivi, sino all'anno di regolarizzazione della violazione applicando la sanzione dal 100% al 200 % della tariffa dovuta.
3. In caso di omesso o parziale pagamento dell'atto di accertamento di cui al precedente comma 1 entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si procede alla notifica di un atto di contestazione per parziale, ritardato o omesso pagamento, con addebito della sanzione del 30% della tariffa dovuta, ferma restando la debenza della tariffa e degli interessi in misura al saggio legale.
4. L'avviso di accertamento e l'atto di contestazione di cui ai commi precedenti devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di commissione della violazione
5. Una volta notificato l'avviso di accertamento a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata o il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, decorsi 30 giorni dal termine per il ricorso, il credito sarà affidato all'esattore che, entro i termini di prescrizione, potrà avviare azioni cautelari o esecutive.
6. Per le altre violazioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative da Euro 50,00 a Euro 250,00 con l'osservanza delle disposizioni di legge.
7. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art.26, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente



## COMUNE DI VAIANO

### PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano  
C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

8. La riscossione coattiva delle somme non pagate avviene entro il termine decadenziale del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'atto di accertamento è divenuto definitivo

#### Art.29 Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateizzazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale e calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### Art.30 Rimborsi e compensazioni (Modificato con deliberazione C.C n.41 del 22.12.2022)

1. Ogni variazione che incide sul corrispettivo tariffario dovuto dall'utenza viene conguagliata a consuntivo nel primo documento di riscossione utile secondo le modalità e precisazioni dei commi successivi.
2. Qualora risulti un credito a favore dell'utente, il Gestore innanzitutto procede, in tutti i casi in cui ciò non sia precluso dalla normativa vigente, a compensare l'importo anche con eventuali debiti dell'utente di natura diversa. Il Gestore darà in tal caso informativa della compensazione effettuata nella nota di credito emessa o in altra specifica comunicazione.
3. Il Gestore, effettuate le compensazioni di cui sopra, provvede ad accreditare l'importo eccedente, attraverso detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile. Qualora il medesimo utente sia intestatario di diverse utenze, la detrazione potrà essere effettuata, in subordine rispetto a quella cui si riferisce, anche sulle altre utenze dello stesso intestatario, separatamente tra utenze domestiche e non domestiche. Qualora residui un'eccedenza oppure se la data di emissione del primo documento di riscossione non consente il rispetto dello standard previsto dalle norme di regolazione associato al relativo indicatore, si procederà con rimessa diretta per mezzo dei canali resi disponibili dal Gestore, che dovranno includere almeno il bonifico bancario e la possibilità di incasso diretto con assegno di traenza. L'utente dovrà quindi indicare l'opzione scelta direttamente sulla richiesta scritta di rettifica; in assenza di tale indicazione, il Gestore procederà alle detrazioni nei successivi documenti di riscossione fino a concorrenza dell'importo.
4. In deroga a quanto indicato nei commi precedenti, resta salva la facoltà del Gestore di accreditare comunque l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a euro 50,00 (cinquanta,00).
5. In caso di richiesta scritta di rettifica da parte dell'utente, il tempo di rettifica degli importi non dovuti è pari a 120 giorni lavorativi; il tempo di rettifica è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del Gestore della richiesta scritta inviata dall'utente relativa a un documento di riscossione già pagato o per il quale è stata richiesta la rateizzazione e la data di accredito della somma erroneamente addebitata. Il termine rimane sospeso nel tempo intercorrente tra la eventuale richiesta di documentazione necessaria a dimostrazione della fondatezza della richiesta, per l'istruttoria da parte del Gestore, e la presentazione della stessa da parte dell'utente.



## COMUNE DI VAIANO

### **PROVINCIA DI PRATO**

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano  
C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

6. In caso di utenti cessati, effettuate le compensazioni possibili, Il Gestore procederà con rimessa diretta, come indicato nei commi precedenti.
7. Resta salva la possibilità del Gestore di rimborsare l'utente senza effettuare le compensazioni o le detrazioni di cui ai commi 2 e 3 qualora l'utente stesso ne faccia esplicita e motivata richiesta e il Gestore la trovi fondata.
8. Il rimborso può essere richiesto per le somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

#### Art.31

##### Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art.3. Comma 10, del D.l. n.16/2012, il comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30 (trenta), con riferimento ad ogni periodo di imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi al medesimo tributo.
2. Non è dovuto il rimborso delle somme inferiori a Euro 16,20 compresi interessi, sanzioni ecc, salvo i casi di cessazione dell'utenza, così come previsto all'art.1, comma 168, L.n.296/2006.

#### Art.32

##### Ravvedimento

1. Ferma restando l'applicazione dell'art. 13 D.Lgs. n.472/97, se più favorevole rispetto alla presente norma, il contribuente può regolarizzare gli omessi pagamenti con il versamento della tariffa, degli interessi legali e della sanzione ridotta ad un decimo, prima della notifica dell'atto di contestazione per omesso, ritardato o parziale pagamento.

#### Art.33

##### Riscossione ordinaria

(Modificato con deliberazione C.C n.41 del 22.12.2022)

1. La riscossione annua del tributo è suddivisa in rate non inferiore a due. Il numero di rate e le scadenze saranno definite dal comune con apposito atto deliberativo.
2. Il Gestore procederà all'invio digitale della bolletta all'utente salvo che lo stesso non richieda l'invio cartaceo.
3. Il Gestore provvede alla riscossione della tariffa, nei modi e forme ritenute più opportune e valide consentite dalla normativa vigente.
4. L'ammontare complessivo dovuto per l'anno di competenza è contenuto nel documento di riscossione che il Gestore è tenuto ad inviare all'utenza almeno una volta l'anno, ferma la sua facoltà di prevedere una maggior frequenza di invio, comunque non superiore al bimestre. In



## COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano  
C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

caso di invio annuale il Gestore garantisce almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, ferma restando la possibilità per l'utente di pagare in un'unica soluzione. Fino all'approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, la fatturazione può essere emessa in acconto sulla base delle tariffe dell'anno precedente, con successivo saldo a conguaglio degli importi ancora spettanti.

5. Il pagamento dei documenti di riscossione dovrà essere effettuato entro il termine indicato dal Gestore, fissato in almeno 20 (venti) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. Il termine di scadenza e la data di emissione dovranno essere chiaramente riportati nel documento di riscossione.
6. Il primo termine di scadenza deve essere rispettato solo con riferimento al pagamento in un'unica soluzione oppure al pagamento della prima rata. Non saranno imputati all'utente disguidi dovuti a eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione, salvo che il disguido non dipenda dall'utente medesimo.
7. Il Comune incassa le somme dovute della Tassa su propri conti individuando i canali di versamento previsti dalla normativa e i più idonei offerti dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
8. In caso di mancato pagamento delle somme richieste in via bonaria con il documento di riscossione, il Gestore ha facoltà di inviare solleciti bonari o inviare appositi avvisi di messa in mora che riportano il prospetto del debito per il servizio erogato ed il termine entro cui provvedere al pagamento.
9. Nel caso di mancato pagamento dei solleciti bonari il gestore attiverà le procedure di accertamento di cui all'articolo 27

### Art.33bis

#### Modalità per la rateizzazione dei pagamenti

(Inserito con deliberazione C.C n.41 del 22.12.2022)

1. Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti concede la rateizzazione del debito riguardante gli avvisi bonari, gli avvisi di accertamento emessi a seguito di omessa e/o infedele dichiarazione e per eventuali solleciti di pagamento degli importi dovuti, se presenti le seguenti condizioni:
  - a) Agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico;
  - b) Gravi difficoltà economiche, (famiglie monoreddito, famiglie con figli diversamente abili) che non consentano il pagamento entro le scadenze previste, comprovate da idonea documentazione;
  - c) Inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
2. Le modalità di rateizzazione sono le seguenti:
  - Da €.100,00 a €.500,00 fino a quattro rate mensili;
  - €.500,01 a €. 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
  - €. 3.000,01 a €. 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili
  - Per le somme superiori a €. 6.000,00 trentasei rate mensili;
3. La richiesta rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
4. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate possono essere maggiorate:



C O M U N E D I V A I A N O

**PROVINCIA DI PRATO**

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano  
C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

- a) Degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
  - b) Degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
5. Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 4 non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 1, lettera c), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione di documenti di riscossione per cause imputabili al gestore.

**TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art.34

Entrata in vigore

1. Il tributo è applicato dal 1.1.2014 e sostituisce, dalla data stessa, l'applicazione della tributo comunale sui servizi e sui rifiuti denominato Tares.

Art 35

Compensazioni

1. E' ammessa la compensazione dei debiti a titolo di Tari con crediti vantati a titolo di Tia o di Tares..





Allegato A

Autocarrozzerie 45%  
Autofficine per riparazioni veicoli 30%  
Autofficine di elettrauto 30%  
Falegnamerie 20%  
Lavanderie e tintorie 45%  
Officine metal meccaniche 45%  
Tipografie 45%  
Distributori di carburante 45%  
Macellerie e pescherie 10%

I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi di quelli sopra indicati, vengono associati ai fini dell'applicazione della tributo alla classe di attività che presenta maggiori analogie sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano

C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

Allegato 1

| <b>Codice Attività</b> | <b>Descrizione Attività</b>   |
|------------------------|---|
| 1                      | Musei biblioteche scuole associazioni luoghi di culto                                       |
| 1bis                   | Associazioni che svolgono attività di somministrazione alimenti e bevande*                  |
| 2                      | Cinematografi e teatri  |
| 3                      | Autorimesse senza alcuna vendita diretta  |
| 4                      | Campeggi distributori carburanti impianti sportivi  |
| 5                      | Stabilimenti balneari   |
| 6                      | Esposizioni autosaloni  |
| 7                      | Alberghi con ristorante   |
| 8                      | Alberghi senza ristorante   |
| 9                      | Case di cura e riposo   |
| 10                     | Ospedali  |
| 11                     | Uffici agenzie studi professionali  |
| 12                     | Banche ed istituti di credito   |
| 13                     | Negozi abbigliamento calzature libreria cartoleria ferramenta ed altri beni durevoli        |
| 14                     | Edicola farmacia tabaccaio plurilicenze   |
| 15                     | Negozi particolari quali filatelia tende e tessuti tappeti cappelli e ombrelli antiquariato |
| 16                     | Banchi di mercato beni durevoli   |
| 17                     | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere barbiere estetista                         |
| 18                     | Attività artigianali tipo bottehe: falegname idraulico fabbro elettricista                  |
| 19                     | Carrozzeria autofficina elettrauto  |
| 20                     | Attività industriali con capannoni di produzione  |
| 21                     | Attività artigianali di produzione beni specifici   |
| 21Bis                  | Pronto Moda   |
| 22                     | Ristoranti trattorie osterie pizzerie pub   |
| 23                     | Mense birrerie amburgherie  |
| 24                     | Bar caffè pasticceria   |
| 25                     | Supermercato pane e pasta macelleria salumi e formaggi generi alimentari                    |
| 26                     | Plurilicenze alimentari e/o miste   |
| 27                     | Ortofrutta pescherie fiori e piante pizza al taglio   |
| 28                     | Ipermercati di generi misti   |
| 29                     | Banchi di mercato generi alimentari   |
| 30                     | Discoteche night club   |



COMUNE DI VAIANO

**PROVINCIA DI PRATO**

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano  
C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

ALLEGATO 2 Elenco dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche avviate al riciclo tramite il gestore pubblico

| Codice EER | Descrizione Attività          |
|------------|-------------------------------|
| 150101     | Imballaggi in carta e cartone |
| 200101     | Carta e cartone               |
| 105102     | Imballaggi in plastica        |
| 150103     | Imballaggi in legno           |
| 150104     | Imballaggi metallici          |